

Regolamento del Prestito Obbligazionario
BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. PER AZ.

07/11/2014 – 07/11/2017 1,50% di massimo euro 2.500.000.

Riservato ai sottoscrittori delle obbligazioni Bcp 03/11/2014 T.F. 4,60% e Bcp 18/11/2014 Z.C.

Art. 1: Importo titoli e tagli

Il Prestito Obbligazionario “BCP 07/11/2014 – 07/11/2017 T.F. 1,50%” di nominali massimo euro 2.500.000 è costituito da n. 2.500 obbligazioni al portatore dell'importo unitario di euro 1.000 non frazionabili. I titoli verranno accentrati presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

Art. 2: Ammontare, durata e godimento

Le sottoscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento dell'importo massimo di euro 2.500.000 dal 27/10/2014 al 15/12/2014 con le seguenti date di regolamento: 07/11/2014 (senza dietimi di interesse), 18/11/2014, 02/12/2014, 16/12/2014.

Durata: il P.O. ha la durata massima di 36 mesi a far tempo dalla data di primo godimento e fino al 07/11/2017.

Godimento: semestrale posticipato 07/05, 07/11.

Art. 3: Prezzo e ammontare

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è di euro 100 per 100 euro di V.N., senza aggravo di commissioni e spese.

Art. 4: Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo del 1,50% pagabile il 07/05 e il 07/11 di ogni anno, calcolato con modalità ACT/360. La prima cedola è pagabile il 07/05/2015.

Qualora il giorno di pagamento di una cedola coincida con un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Art. 5: Rimborso

Il prestito sarà rimborsato a euro 100 lorde per ogni 100 euro di V.N. senza alcuna deduzione per commissioni o spese, in un'unica soluzione il 07/11/2017.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipata del prestito.

Art. 6: Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate dell'art. 12 del Decreto Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e art. 2 del Decreto Legislativo n. 138 del 13 Agosto 2011 e Decreto Lgs. 24 aprile 2014 n°66– l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del Decreto Lgs. n. 461/97 e art. 2 del Decreto Legislativo n. 138 del 13 Agosto 2011 e dal Decreto Lgs. 24 aprile 2014 n°66), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del Decreto Lgs. n. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui

all'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Lgs e dal Decreto Lgs. 24 aprile 2014 n°66.

Art. 7: Luogo di pagamento

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso tutte le filiali della BCP.

Art. 8: Termini di prescrizione

I diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono per sorta capitale decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile e per sorta interessi decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole.

Art. 9: Varie

Il presente prestito è emesso sulla base del Decreto Lgs. 58/98 art. 100 (Casi di inapplicabilità) e dell'art. 34 ter. della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche, senza obbligo di Prospetto Informativo, rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento.

Nella fattispecie il prestito obbligazionario in oggetto è riservato ai sottoscrittori delle obbligazioni Bcp 03/11/2014 T.F. 4,60% (cod. 44772820) e Bcp 18/11/2014 Z.C. (cod. 4838990).

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Torre Annunziata.